



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 18 DEL 28/09/2020

ESTRATTO

pag. 1 di 4

OGGETTO	Imposta Comunale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote per l'anno 2020
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>PROPONE Per i motivi in premessa, di:</p> <ol style="list-style-type: none">di stabilire, per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote per l'anno 2020: Fattispecie Aliquota Detrazione Riduzione Aliquota ordinaria 10,60 per mille Abitazione principale e sue pertinenze: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce) Ulteriori tipologie di immobili considerate abitazioni principale: 1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario; 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 18 DEL 28/09/2020

ESTRATTO

pag. 2 di 4

come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; esente

(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
Immobili per i quali la base imponibile è ridotta del 50%

1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;

2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come individuate nel Regolamento Comunale IMU vigente;

3. unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune solamente un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si applicano le condizioni regolamentari IMU. 10,60 per mille Riduzione del 50% della base imponibile

Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 18 DEL 28/09/2020

ESTRATTO

pag. 3 di 4

e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Dall'imposta dovuta per unità immobiliare destinata ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 6,00 per mille 200,00 euro

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Per la detrazione di euro 200,00 vale quanto detto per le abitazioni principali di categoria A/7, A/8 e A/9. 10,60 per mille 200 euro

Abitazioni tenute a disposizione o non locatè 10,60 per mille

Abitazioni locatè 10,60 per mille In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge 27.12.2019, n. 160.

Immobili produttivi categoria D 9,60 per mille di cui:

7,60 per mille allo Stato;

2,00 per mille al Comune.

Aree fabbricabili.

Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 04 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 agosto 2006, n. 248.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto, sui quali



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 18 DEL 28/09/2020

ESTRATTO

pag. 4 di 4

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 10,60 per mille
Area fabbricabile pertinenza del fabbricato.
La parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura". esente
Articolo 1, comma 741, lettera a), della Legge 27.12.2019, n. 160.
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 2,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Si intendono quelli di cui dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133.
Vedasi Regolamento Comunale IMU.
1,00 per mille
Terreni agricoli Esenti

2. di dare atto che con l'approvazione di dette aliquote si garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio;

3. dare atto che, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e che il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno verrà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale, risultanti dai prospetti di cui al punto 1, nel rispetto della tempistica di pubblicazione di cui al successivo punto;

4. disporre che la presente deliberazione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, inviando al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360;
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 44/1991.